

Dispositivo 57

N. 8272/15 R.G. notizie di reato
N. 5628/16 R.G. G.I.P.

N. 44/17 Reg. Sent.
Data del Deposito 20/1/2017
Data di Irrevocabilità:
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Emanuela CORBETTA all'udienza in camera di consiglio del 19/1/2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del **dispositivo**, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
[redacted] nato a [redacted] residente a [redacted]
[redacted] domicilio dichiarato;
[redacted] difeso da [redacted] presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 legge n. 895/67, per avere illecitamente detenuto, all'interno della propria abitazione, una carabina ad aria compressa, calibro 4,5 matricola 004093.

In _____ il _____

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: condanna alla pena di mesi 3 di reclusione
Il Difensore: assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio per il reato contestato in epigrafe, l'imputato chiedeva e otteneva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.

Dagli atti indagine, utilizzabili in ragione del rito, emerge che il [redacted] chiedeva l'intervento del Commissariato di Pubblica Sicurezza " [redacted] presso la propria abitazione a seguito di un furto subito. l'imputato [redacted]

Gli operanti riscontravano presso la camera da letto di [redacted] all'interno di un armadio, una carabina marca Diana cal. 4.5 ad aria compressa, regolarmente denunciata in data 18.7.1978 da [redacted], padre dell'imputato, [redacted] 1988. Tale carabina, oggetto di successione ereditaria, non risultava esser stata successivamente denunciata dall'imputato il quale dichiarava di ignorare tale obbligo di denuncia.

Una successiva verifica al catalogo nazionale delle armi consentiva di appurare che tale carabina figurava trascritta al nr. 364 come "arma comune da sparo", nello specifico "arma da tiro per uso sportivo", così come disposto dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nel 1988, a norma dell'art. 2 co. 2 L. 85/1986.

Tuttavia, in forza dell'art. 2 co. 3 della L.110/75, così come modificato dall'art. 11 della L. 526/1999, attualmente sono considerate armi comuni da sparo solo quelle ad aria compressa, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule. Pertanto, laddove l'energia cinetica sia inferiore a 7,5 joule, in forza dell'art. 1 del D.M. 362/2002, le armi sono da considerarsi a modesta capacità offensiva, quindi non assimilabili alle armi comuni da sparo. Questo comporta, in base all'art. 8 del medesimo D.M., che non vi sia alcun obbligo di denuncia e che non si applichino i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo.

Pertanto la classificazione di arma da sparo risalente al 1988 (ante ultima modifica normativa) non è idonea di per sé a provare le proprietà dell'arma e conseguentemente la sua classificazione.

E la rottamazione della carabina, nel caso in esame, non ha permesso alcun accertamento sulla capacità offensiva dell'arma e di conseguenza sulla sussistenza o meno dell'obbligo di denuncia.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 438, 530 co. 2 c.p.p.,

ASSOLVE

[redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Monza, il 19/01/2017

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Emanuela CORBETTA

Depositata in cancelleria il

Il Cancelliere

Cancelliere-B3
Marzia GIAMBERTONE

DIRITTO DI CANCELLERIA PER
S. L. 4
MEDI
MARI
SILV
TU. 1988
MONZA
IL CANCELLIERE

